

TRIBUNALE DI POTENZA

PROT. N. 1141/2020

del 10/03/2020



TRIBUNALE DI POTENZA

Presidenza

Potenza, 10 marzo 2020

OGGETTO: Disposizioni attuative del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11.

Decreto n. 17/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Potenza, datata 9/3/2020 e le linee guida concordate nella riunione del 9/3/2020 con i vertici del Distretto e i dirigenti degli Uffici giudiziari;

Considerato che l'art. 1 comma 1 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, ha disposto che, dall'entrata in vigore del medesimo e fino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni indicate dall'art. 2 comma 2 lettera g) del medesimo decreto legge;

Ritenuto che la straordinaria necessità ed urgenza di emanare "disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica", prevista nelle premesse del citato decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, impone, nel rispetto del principio di precauzione e al fine di non vanificare le misure che saranno adottate dopo il 23 marzo 2020 a tutela della salute, di attivare la sospensione anche di alcuni servizi amministrativi e di cancelleria, con salvezza degli atti urgenti;

Ritenuto altresì necessario emanare disposizioni attuative ed organizzative, volte ad assicurare l'omogenea applicazione di questo decreto da parte di tutti i magistrati del tribunale;

dispone



AREA CIVILE

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 del citato decreto legge, le iscrizioni al ruolo avverranno esclusivamente con modalità telematica, dando precedenza in ogni caso ai procedimenti cautelari e, subito dopo, ai ricorsi monitori (sui quali i magistrati del settore potranno provvedere durante il periodo di sospensione, tramite la propria consolle) e, infine, ai procedimenti ordinari.

Il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria per l'iscrizione al Ruolo dovranno essere assolti esclusivamente con modalità telematica, come previsto dal decreto legge n. 11/2020; pertanto, in caso di assenza di pagamento telematico, gli eventuali valori bollati scansionati non saranno annullati e il fascicolo sarà considerato iscritto senza la corresponsione dei prescritti diritti.

E' sospesa l'attività di ricevimento e verbalizzazione di atti pubblici (rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario, giuramento di perizie).

E' sospesa la ricezione di pubblico per la struttura del gratuito patrocinio.

Tutte le udienze civili non saranno trattate e saranno rinviate di ufficio ad una data successiva al 22/3/2020, con comunicazione della data a mezzo pec a cura della Cancelleria, che provvede anche all'affissione sulla porta dell'aula del ruolo di udienza con indicazione dei rinvii d'ufficio e alla trasmissione di altra copia al locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati per l'immediata pubblicazione nel proprio sito web che garantisce la massima diffusione. Tutto ciò, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 comma 2 lettera g) n. 1 del decreto legge 11/2020, ferma restando la valutazione di eventuali istanze circa la concreta necessità di indifferibile trattazione, da parte del giudice assegnatario.

I procedimenti di nuova iscrizione saranno assegnati secondo i criteri e le turnazioni in vigore nel periodo ordinario.

I provvedimenti di rinvio potranno essere resi anche in via telematica ove possibile.

Resta ferma la possibilità per il Presidente della Sezione Civile, d'intesa con i magistrati interessati, di fissare successive udienze straordinarie per i processi rinviati.

In ogni caso, i difensori non possono costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo, essendo stato esteso l'obbligo di deposito telematico, nel periodo considerato, anche agli atti introduttivi.

L'apertura al pubblico delle cancellerie è assicurata dalle ore 9,00 alle ore 11,30, per la sola accettazione di atti relativi ad affari urgenti di cui sia ammesso il deposito cartaceo (ad esempio depositi effettuati da utenza priva di difensore) e, comunque, per quegli atti urgenti che non possono essere depositati tramite il PCT, ad esempio Convalide T.S.O., interruzione di gravidanza, trapianti di organi tra persone viventi, convalide delle espulsioni o allontanamenti di cittadini stranieri, istanze urgenti rivolte al Giudice tutelare per la tutela urgente



dei diritti della persona, ecc. (in attesa di concordare con gli altri soggetti della P.A. mezzi di comunicazione telematica).

Tutte le udienze di lavoro e previdenza saranno rinviate di ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle che tratteranno i ricorsi ex art. 700 c.p.c. riguardanti violazioni del diritto alla salute e di associazione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Per gli altri procedimenti cautelari la sussistenza del "*grave pregiudizio alle parti*" di cui all'ultimo periodo del n. 1 dell'art. 2 lettera g) dovrà emergere dagli atti introduttivi ovvero essere oggetto di allegazione con separata istanza e sarà valutata dal Giudice assegnatario della causa. Per i procedimenti cautelari di nuova iscrizione, il Coordinatore dell'Ufficio Lavoro è delegato ad adottare il decreto d'urgenza di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 ultimo periodo del decreto legge 11/2020.

Anche in questo caso, l'Ufficio del Ruolo procederà all'iscrizione al ruolo esclusivamente in via telematica.

L'Ufficio Fallimenti assicurerà direttamente la ricezione di atti urgenti non depositabili in maniera telematica.

AREA PENALE

Il decreto legge n. 11/2020 sarà applicato come segue:

1. Tutte le udienze di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 11 /2020 non saranno trattate e saranno rinviate d'ufficio con apposito provvedimento emesso dal competente magistrato con specificazione di volta in volta della data di rinvio (ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2 comma 2 lett. g).
2. Il predetto provvedimento, contenente l'espressa indicazione della sospensione dei termini di prescrizione, emesso in attuazione del presente decreto sarà affisso alla porta dell'aula e comunicato alle parti a cura della Cancelleria (entro un termine utile al fine di garantire la trattazione dell'udienza di destinazione) e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza per l'immediata pubblicazione nel proprio sito web che garantisce la massima diffusione.
3. le udienze di convalida dell'arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio ai fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera, verranno celebrate normalmente;
4. i processi nei confronti di imputati detenuti il cui termine ex art. 304 cpp



scada prima del 22 marzo 2020 verranno trattati normalmente, così pure i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

5. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui non sia già stata fissata udienza verranno fissati soltanto se il detenuto, l'internato o il difensore ne farà richiesta, altrimenti non verranno fissati prima del 23 marzo 2020 ed il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso *ex lege*, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali;

6. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui sia già stata fissata udienza entro il 22 marzo 2020, ivi incluse le udienze di riesame personale ex art. 309 cpp, saranno celebrate soltanto se il detenuto, l'internato o il difensore ne farà richiesta, anche mediante dichiarazione fatta pervenire attraverso l'Ufficio di matricola del carcere o con altri mezzi attendibili; qualora sia stata disposta la traduzione in udienza o la videoconferenza, queste saranno revocate; in assenza di richieste il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso *ex lege* e il rinvio sarà disposto fuori udienza;

7. i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte alla misura, saranno trattate soltanto se richiesto dal proposto o dal difensore, secondo la disciplina dianzi applicata con riferimento ai detenuti per i quali non scadono i termini ex art. 304 cpp; qualora sia stata disposta la confisca di prevenzione sottoposta al termine ex arti. 24 e 27 d.lgs. 15⁹/2011 separatamente dalla misura di prevenzione, il terzo intestatario sarà analogicamente considerato nella medesima posizione del proposto;

8. i processi, già fissati in udienza ovvero da fissarsi, nei confronti di imputati non sottoposti a custodia cautelare saranno rinviati di ufficio fuori udienza, preferibilmente a data fissa, con notifica di nuove citazioni.

Nei casi in cui la trattazione sia subordinata ad un'esplicita richiesta di parte, essa dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da inviare, entro le ore 11,30 del giorno antecedente a quello fissato per l'udienza, al seguente indirizzo: dibattimento.tribunale.potenza@giustiziacert.it

La medesima facoltà potrà essere esercitata per le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, previa dichiarazione di urgenza disposta dal giudice o dal Presidente del Collegio con motivato provvedimento.



Le istanze *de libertate* e le liste testi saranno trasmesse, se urgenti, esclusivamente all' indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale innanzi alla quale pende il procedimento.

Alla casella di posta elettronica dell'Ufficio GIP (gipgup.tribunale.potenza@giustiziacert.it) potranno essere prenotati adempimenti da svolgere in cancelleria, limitatamente all'esecuzione di formalità urgenti relative a misure cautelari, di visione di fascicoli non presenti in TIAP nonché relative all'ammissione al gratuito patrocinio nei medesimi procedimenti eccezionalmente trattati.

Tutte le Cancellerie saranno aperte al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 11,30 solo per atti urgenti e adempimenti connessi alla trattazione dei procedimenti sottratti alla disciplina della sospensione, mentre per gli adempimenti connessi alla trattazione di procedimenti per i quali vale la disciplina della sospensione l'apertura al pubblico è consentita previo appuntamento tramite posta elettronica.

Gli Uffici "iscrizione" ed "informazioni sulle archiviazioni GIP" sono chiusi al pubblico,.

Tutte le impugnazioni sono sospese fino al 22 marzo 2020, a norma del citato decreto legge 11/2020.

Si precisa, infine, che la partecipazione a tutte le udienze dibattimentali, GIP e del riesame, da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata — ove possibile — mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

SETTORE AMMINISTRATIVO


I seguenti uffici amministrativi, per il periodo dal 9 al 22 marzo, sono chiusi al pubblico, e possono essere contattati dagli utenti ai seguenti indirizzi, esclusivamente con riferimento a richieste di cui sia motivata l'urgenza:

Ufficio SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI:

spesedigiustizia.tribunale.potenza@giustiziacert.it

UFFICIO CORPI DI REATO:

dibattimento.tribunale.potenza@giustiziacert.it,



Ufficio di **PRESIDENZA**
presidente.tribunale.potenza@giustiziacert.it

Ufficio **DEL PERSONALE**
segreteria.tribunale.potenza@giustizia.it

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

Tutte le udienze non saranno tenute e saranno rinviate di ufficio .
Verranno trattati esclusivamente i procedimenti in materia di convalida di provvedimenti nei confronti di stranieri.
Gli Uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 11,30..

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Presidenti di sezione e giudici togati e onorari in servizio presso il Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza — con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti —, alla Segreteria per pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale, alle Cancellerie, agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario per la comunicazione al personale addetto e ai giudici onorari ad essi addetti.



Il Presidente
Dott. Catello Marano

TRIBUNALE DI POTENZA
La presente copia si compone di
N. 6 facciate è conforme
all'originale.

Potenza 10/03/2020
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PROFUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giulio LAROTONDA

